


N. R.G. 1624 / 2015



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Sezione Civile

Oggi **18 Settembre 2019**, alle ore **9:15**, innanzi al GI. dott. Emilio Bernardi, sono comparsi per parte attrice l'Avv. ~~.....~~ per delega dell'Avv. ~~.....~~ e per parte convenuta l'Avv. ~~.....~~, i quali si riportano alle argomentazioni, deduzioni e conclusioni di cui ai rispettivi scritti difensivi. Chiedono congiuntamente che la causa venga decisa.

Il Got,

dato atto, alle ore 9:23, si ritira in camera di consiglio all'esito della trattazione degli altri procedimenti fissati sul ruolo, autorizzando i procuratori delle parti ad allontanarsi ed avvisandoli che verrà data lettura del provvedimento, anche in loro assenza.

Il Got

dott. Emilio Bernardi

Successivamente, tornato all'udienza alle ore **15:44**, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza :



TRIBUNALE DI PESCARA

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)

1) Con atto di citazione la società ~~XXXXXXXXXX~~, dopo aver premesso di aver intrattenuto con la ~~XXXXXX~~ rapporti bancari (nello specifico, conto corrente bancario n° ~~XXXX~~), dopo aver premesso di aver incaricato una società esterna di verificare l'esatta esposizione debitoria e di aver riscontrato mediante tale rapporto di consulenza l'applicazione di tassi di interesse superiori al c.d. tasso soglia ex L. n°108/1996 nonché l'applicazione di interessi passivi ed altri accessori non dovuti per effetto della capitalizzazione trimestrale, conveniva in giudizio l'istituto bancario, per sentire accertare e dichiarare il giusto saldo finale derivante dal suddetto rapporto ed il giusto tasso dalla stessa dovuto, con conseguente condanna della banca alla restituzione dell'importo complessivo di € 65.680,12 o del diverso importo, maggiore o minore ritenuto di giustizia. Spese secondo il principio della soccobenza.

2) A seguito di deposito di relativa comparsa, si costituiva la banca, chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che nella convenzione di c/c ~~XXXXXX~~ intercorsa tra le parti erano state espressamente previste tutte le condizioni avente ad oggetto la regolamentazione del rapporto di conto corrente per cui è giudizio e ciò con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di altri oneri, contestando le risultanze dell'analisi di consulenza fatta espletare dall'attrice, chiedendo, quindi, la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.

3) Nel corso del giudizio avveniva il deposito delle memorie istruttorie ex art.183 co. VI c.p.c. e, con ordinanza del 21.07.2016, ferme le produzioni documentali, rigettata la richiesta di esibizione di documenti ai sensi dell'art.210 c.p.c. avanzata da parte attrice, veniva disposta consulenza tecnica contabile.

All'esito dell'espletamento delle operazioni peritali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, di seguito, mutato il G.I. titolare, assegnata la causa al magistrato onorario, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, per la discussione orale, con termini per il deposito di note conclusionali.

All'udienza odierna, all'esito della discussione orale della causa e della camera di consiglio, veniva emessa la presente decisione.

4) Non è dato ravvisare ragionevoli motivi ai fini di una revoca e/o modifica delle ordinanze in atti, segnatamente a quella del 21.07.2016 avente ad oggetto la inammissibilità dell'ordine di esibizione avanzato da parte attrice, dovendosi condividere che l'istanza de qua, perseguendo fini meramente esplorativi, sarebbe servita a supplire al mancato assolvimento dell'onere della

prova a carico della parte istante di documenti genericamente indicati ed acquisibili di propria iniziativa dalla parte attrice, che detto ordine ha appunto sollecitato.

Come è stato ritenuto in quella sede, l'art. 119 D.Lgs 385/93 configura un diritto del cliente dell'istituto bancario e non può essere fatto valere come mezzo processuale di prova

5) Ciò posto, come dianzi premesso, la domanda attorea ha posto censure sia a riguardo dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, deducendo il verificarsi di anatocismo, sia a riguardo della illegittimità del tasso effettivo di interesse globale di interesse, computato ogni elemento di costo, qualificabile come usurario ai sensi della L. 7-3-1996, n. 108, sul rapporto di conto corrente (contraddistinto dal n.811 e disciplinato dalla convenzione del 29/30-7-2004) intrattenuto con la banca convenuta sino al 31-12-2012, deducendo essere state conteggiate poste passive non dovute. Di qui la richiesta, previa declaratoria di nullità delle relative pattuizioni, di restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse nel periodo medesimo, maggiorate degli interessi legali, caratterizzandosi dunque la domanda, per il periodo indicato, come richiesta di rideterminazione del saldo

6) Ora, va innanzitutto dichiarata la inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito avanzata da parte attrice.

Dalla disamina della documentazione versata in atti (estratti di c/c prodotti (dal 30.7.2004, data di inizio del rapporto, fino al 31.12.2012, allegati con l'atto introduttivo del giudizio; gli estratti conto dal 1°.1.2013 al 31.3.2015, allegati con la comparsa di costituzione e risposta) resta accertato che il rapporto oggetto di causa era in corso al momento della notifica dell'atto di citazione e non chiuso.

Come noto, per costante orientamento della Suprema Corte, il correntista può esperire l'azione di ripetizione di indebito solo dopo la chiusura del conto corrente, verificandosi il pagamento inteso quale spostamento patrimoniale in favore della banca solo in quel momento (cfr. Cass. n.798/2013 e n.24418/2010).

D'altra parte è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.

7) Pur essendo inammissibile la domanda di ripetizione di pagamenti indebiti formulata dalla correntista, deve essere esaminata la questione attinente alla rielaborazione del saldo di conto corrente e di relativa rideterminazione, oggetto della domanda di accertamento proposta.



8) Sotto tale aspetto della vicenda è stata espletata consulenza tecnica contabile dal Ctu nominato dott. [REDACTED] sulla scorta della sola produzione documentale ritualmente acquisita agli atti (nella specie, gli estratti conto e i riassunti scalari del conto corrente n. 5300/811, dal 2° trimestre 2004 al 1° trimestre 2015; copia lettera convenzione del c/c n. 5300/811; copia Mod. 1785/5 "Strumento [REDACTED]") tesa alla rideterminazione del saldo del conto corrente, avuto riguardo all'intera durata del rapporto intrattenuto, in particolare alternativamente computando e scomputando l'addebito di € 4.596,75 in data 26-4-2010 oggetto di specifica contestazione, e ciò con riferimento alle questioni come sopra richiamate (ovverosia, sub 1), includendo la capitalizzazione degli interessi in conformità alle modalità e criteri di cui alla Delibera CICR 9-2-2000, altrimenti escludendo ogni capitalizzazione; includendo nei conteggi le spese comunque denominate, addebitate dalla banca con cadenza periodica, assegnando ad esse la valuta convenuta, solo nel caso che tali spese risultino pattuite per iscritto; sub 2), sulla base di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108, comunque non applicabile alle pattuizioni anteriori alla data della sua entrata in vigore, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, e per la conseguente esclusione di qualsiasi interesse, ai sensi dell'art. 1815 c.c. modificato, e della Legge n. 24 del 2001 di conversione del D.L. 394/2000, per la quale si qualificano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento, per cui non avranno rilevanza superamenti dei tassi soglia intervenuti nel corso del rapporto per effetto delle modifiche intervenute nella rilevazione dei tassi medesimi, qualificando come usurari, e dunque epurandoli dal ricalcolo, i tassi, ex art. 2 c. 4 L. 108/96 (come modificato dall'art. 8 c. 5 lett. d) D.L. 13-5-2011, n. 70 convertito in L. 12-7-2011, n. 106) superiori al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla g.u. relativamente alla specifica categoria di operazioni, aumentato della metà e, a decorrere dal 14-5-2011 (data di entrata in vigore del citato D.L. 70/2011), aumentato di un quarto, con l'aggiunta di ulteriori quattro punti percentuali e sempre che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali, pertanto provvedendosi a confrontare il tasso applicato, determinato tenendo conto, ex art. 644 c. 4 c.p., delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, ed il suddetto tasso medio stabilito negli appositi decreti ministeriali pubblicati con cadenza trimestrale sulla Gazzetta Ufficiale, operandosi tale comparazione tra la specie di rapporto bancario per cui è causa e la pertinente categoria di operazione indicata negli anzidetti decreti ministeriali).

9) Orbene, il Ctu nominato ha previamente rilevato l'assenza dei riassunti scalari negli estratti conto dal 2° trimestre 2010 al 4° trimestre 2012, sui quali non ha potuto verificare il superamento dei tassi soglia.

10) Ciò detto, in ordine alla verifica del superamento del tasso soglia (oltre i quali è configurabile il reato di usura), la domanda su tale aspetto di centrale rilevanza deve essere disattesa.

Il Ctu ha rilevato che i tassi applicati al conto corrente n. [REDACTED] non hanno mai superato i relativi tassi soglia.

Sotto il profilo metodologico il Ctu ha preso in considerazione i tassi effettivi globali medi appartenenti alla categoria "Aperture di credito in conto corrente", per classi di importo superiore a £. 10.000.000 ed ha applicato le formule indicate nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia, effettuando il confronto tra i tassi effettivi applicati dalla Banca al conto corrente in oggetto, con i cosiddetti "tassi-soglia" determinati, fino al 1° trimestre 2011, incrementando del 50% i tassi effettivi globali medi pubblicati dalla Banca d'Italia con cadenza trimestrale ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n. 108, e dal 2° trimestre 2011, aumentando il tasso medio segnalato dagli intermediari di 1/4 e aggiungendo quattro punti percentuali (modifica intervenuta con il decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, n. 110).

Peraltro, il Ctu ha escluso tale superamento, tenendo anche conto delle CMS, nonostante che, con recente della Suprema Corte (n.12965 del 22.6.2016), è stato ritenuto che "la cms applicata fino all'entrata in vigore dell'art.2 bis D.L: n.185/2008, debba ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009".

11) Sotto l'aspetto della rideterminazione del saldo di conto corrente, il Ctu ha rilevato che nella convenzione del c/c n. ~~55007810~~, stipulata in data 29/07/2004, risulta legittimamente pattuita la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi creditori che debitori ed ha, conseguentemente, rideterminato il conto corrente in oggetto, includendo la capitalizzazione trimestrale degli stessi, escludendo nei conteggi tutte le ulteriori spese (risulta pattuita per iscritto unicamente il canone mensile "configurazione Full" di € 45,00) addebitate con cadenza periodica e relative al conto corrente.

Ha concluso quindi che :

- il saldo al 31/03/2015 del conto corrente ordinario n. ~~55007810~~, rideterminato secondo i criteri indicati nei quesiti, ammonta ad € 1.599,33 a favore del correntista, mentre il saldo del conto corrente al 31/12/2012, data presa in esame da parte attrice nel proprio elaborato peritale, ammonta ad € 55.002,38 a favore della Banca;
- il saldo al 31/03/2015 del conto corrente n. ~~55007810~~, rideterminato secondo i criteri indicati nei quesiti stesso e scomputando l'addebito di € 4.596,75 in data 26-4-2010 oggetto di specifica contestazione, ammonta ad € 7.859,71 a favore del correntista, mentre il saldo del conto corrente al 31/12/2012, data presa in esame da parte attrice nel proprio elaborato peritale, ammonta ad € 49.597,41 a favore della Banca.



12) Non sussistono ragioni per discostarsi dalle valutazioni effettuate dal Ctu nominato, le quali, esenti da errori di calcolo e rese sulla base dei criteri indicati nei quesiti, resistono anche al lume delle osservazioni critiche, *hinc et inde* e, dunque, possono essere recepite dal Tribunale.

13) Orbene, delle due ipotesi di calcolo formulate dal Ctu, appare da dover prendere in considerazione quella che ha previsto una rideterminazione del saldo in € 1.599,33 a favore della società attrice.

Tale soluzione appare comprovata innanzitutto dalla documentazione contabile (i movimenti riportati negli estratti conto dal 30.7.2007 al 31.3.2015 prodotti dalle parti e tenuto conto che dalla data di notifica della citazione (25.3.2015) al 31.3.2015 (data dell'ultimo estratto conto acquisito agli atti).

Né appare potersi ravvisare la illegittimità dell'addebito di € 4.596,75 alla data del 26.04.2010, riferito alla commissione per rinnovo di fideiussione, per il periodo 20.4.2010/20.4.2011, prestata dalla ~~_____~~ a favore della ~~_____~~ ~~_____~~ su richiesta della ~~_____~~ effettuato in data 26.4.2010 dalla ~~_____~~ sul c/c oggetto di causa.

Risulta per tabulas che, come comunicato con lettera 20.6.2013, la fideiussione prestata dalla ~~_____~~ a favore della ~~_____~~ è stata completamente scaricata in data 16 giugno 2010 e che la Società attrice era tenuta a pagare la commissione per il suo rinnovo relativo al periodo 20.4.2010/20.4.2011.

E l'importo in questione si riferisce alla commissione dovuta per il suddetto periodo.

Risulta inoltre che con lettera raccomandata 29.4.2010 (pervenuta alla ~~_____~~ il 4.5.2010) la ~~_____~~ ha comunicato alla Banca convenuta di aver chiesto alla ~~_____~~ l'immediata restituzione della fideiussione bancaria rilasciata dalla ~~_____~~, non avendo più alcun interesse a riattivare alcun tipo di servizio con quella società.

Sicché tale comunicazione, intervenuta dopo il rinnovo della fideiussione per il periodo 20.4.2010/20.4.2011, oltre i tre mesi anteriori alla scadenza, non può determinare, la restituzione dell'importo di € 4.596,75 regolarmente addebitato.

14) In definitiva, deve dichiararsi accertato che il saldo al 31.03.2015 del conto corrente ordinario n°5300/811, a favore della correntista società attrice ammonta ad € 1.599,33.

15) Il parziale accoglimento delle domande attoree impone l'applicazione della reciproca soccombenza e giustifica la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del giudizio, ai sensi dell'art.92 c.p.c..

Ciò valga anche per le spese di Ctù.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

- dichiara accertato che il saldo al 31.03.2015 del conto corrente ordinario n° ~~9309400~~, a favore della correntista, ammonta ad € 1599,33.
- rigetta le restanti domande ;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio ;
- pone definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro, le spese di Ctù, liquidate come da decreto in atti.

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Pescara, li 18 Settembre 2019

Il Got

Dott. Emilio Bernardi

